

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 45

01 MAR. 2016

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 73/2013 del 24/6/2013, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico del Sig. Cali Marika C.F. CLAMRK91C61C351Q, nata a Catania il 21/3/1991 e residente a San Giovanni La Punta in Via Torrisi n° 43, nella sua qualità di trasgressore, per violazione di cui all'Art. 672 C.P., depenalizzato ai sensi dell'art. 33 della Legge 689 del 24/11/1981, in quanto non adottava le cautele necessarie per evitare che il proprio cane, malgrado condotto al guinzaglio, potesse provocare lesioni ad altre persone;

L'infrazione è stata accertata a seguito di ricezione esposto introitato al prot. 520/AT/PM del 22/6/2013;

Constatata la regolarità della contestazione/notifica avvenuta in data 04/7/2013;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Visto il D.L. 12/3/78 n° 59 convertito in legge 18/5/978 n° 191;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Al suddetto di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 51,00 più Euro 7,20 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. Di € **58,20**;

INGIUNGE

Alla stessa di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, li 01 MAR. 2016 .-

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.

ISP.
ISP.



Il Dirigente P.M.

[Signature]

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.